

REGOLAMENTO

**delle PROCEDURE OPERATIVE
di ISCRIZIONE e CONTRIBUZIONE**

Adottato con delibera del C.d.A. del 5 dicembre 2013

Aggiornato e modificato con delibera del C.d.A. del 18 marzo 2021

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	1
ART. 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO	1
ART. 3 PROCEDURE D'ISCRIZIONE	1
ART. 4 REGISTRAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI	3
ART. 5 ADESIONE DELLE AZIENDE	3
ART. 6 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI	3
ART. 7 CONTRIBUZIONE	4
7.1 CONTRIBUZIONE: LAVORATORI E LAVORATRICI ESCLUSI DAL VERSAMENTO AL FONDO	5
ART. 8 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE	5
ART. 9 ANOMALIE CONTRIBUTIVE – ERRATI/RITARDATI VERSAMENTI	5
ART. 10 ALTRI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	7
10.1 ISCRIZIONE FAMILIARI E TITOLARI	7
ART. 11 FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	8
ART.12 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	8
12.1 ISCRIZIONE	8
12.2 CONTRIBUZIONE	10
ART.13 IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COLLABORATORI DELL' IMPRENDITORE ARTIGIANO	11
ART.14 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, I SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO	11
14.1 ISCRIZIONE	11
14.2 CONTRIBUZIONE	12
ART. 15 FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO, DEI SOCI DELL'IMPRESA ARTIGIANA E DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO	13
ART.16 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, DEI SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI COLLABORATORI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI	13
16.1 ISCRIZIONE	13
16.2 CONTRIBUZIONE	14
ART. 17 PRESTAZIONI	15

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento ordina l'insieme di norme attinenti a tutte le fasi operative necessarie per l'iscrizione e la contribuzione al Fondo SAN.ARTI. da parte di aziende, dipendenti e soggetti volontari, finalizzate all'erogazione delle prestazioni agli iscritti aventi diritto.

ART. 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Fondo SAN.ARTI. è stato costituito il 23 luglio 2012 dalle parti Sociali firmatarie l'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 recepito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Artigianato di settore:

- CCNL dell'Area Legno e Lapidari
- CCNL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCNL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCNL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCNL dell'Area della Comunicazione
- CCNL dell'Area Tessile Moda
- CCNL dell'Area Meccanica
- CCNL dell'Area Pulizia
- CCNL dell'area TAC-PMI
- CCNL dell'area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49 dip.
- CCNL dell'area Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
- CCNL imprese Artigiane Noleggio bus con conducente
- CCNL imprese Cinema Audiovisivo

Modifiche all'elenco dei Contratti Collettivi Nazionali che abbiano recepito l'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 possono essere apportate in qualsiasi momento, con delibera del C.d.A..

Il Fondo fornirà agli iscritti e agli aventi diritto assistenza sanitaria integrativa e socio sanitaria nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009 del Ministero della Salute.

Il presente Regolamento attua le previsioni contenute nello Statuto di SAN.ARTI. in materia procedurale. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento fa riferimento alle norme, all'Atto costitutivo, allo Statuto, alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti e agli accordi sottoscritti dalle Parti Istitutive.

ART. 3 PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Le aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente, uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Artigianato di cui all'art.2 del presente Regolamento, sulla base delle specifiche disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa, sono tenute ad aderire al Fondo e ad

iscrivere tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

In applicazione specifica ed integrale di quanto contenuto in ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro saranno iscritte anche tutte le figure aggiuntive specificate dagli accordi categoriali.

Le aziende quindi sono tenute ad effettuare senza alcuna interruzione il versamento delle quote contributive al Fondo, mezzo F24, per gli iscritti.

La mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario da indicare chiaramente in busta paga con la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (EAR), pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, come previsto agli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro elencati all'art.2 del presente Regolamento.

Per escludere il versamento della quota contributiva a SAN.ARTI. l'azienda deve produrre, su modulistica appositamente predisposta dal Fondo, una dichiarazione di corresponsione dell'EAR (Elemento Aggiuntivo delle Retribuzione) ai dipendenti.

In tali ipotesi si opera sull'anagrafica azienda, con procedura di apposizione EAR, che comprende anche l'archiviazione digitale della dichiarazione resa dall'impresa. Attraverso tale procedura si determina l'esclusione sine die e per il periodo indicato dal datore di lavoro del versamento della quota al Fondo SAN.ARTI, con conseguente assenza di copertura sanitaria per i lavoratori.

Qualora l'azienda versante EAR decida di non erogare più l'elemento aggiuntivo della retribuzione deve procedere all'invio di una dichiarazione nella quale indica espressamente la volontà di versare il contributo mensile di 10,42 euro al Fondo SAN.ARTI. per i dipendenti in forza.

In seguito al versamento del contributo e al caricamento delle anagrafiche dei dipendenti le prestazioni saranno erogate dal primo giorno del settimo mese successivo a quello del primo versamento, come previsto all'art. 17 del presente Regolamento.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori, pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

È consentita l'iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture di loro emanazione. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70.

ART. 4 REGISTRAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI

I consulenti del lavoro e i centri servizi che forniscono il servizio di *“elaborazione paghe e contributi”* alle imprese che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all’articolo 2 del presente Regolamento possono, dal portale internet del Fondo, registrarsi e accedere ad un’area riservata per gestire l’adesione al Fondo di tutte le Aziende da loro assistite.

Nell’area riservata è presente una scheda per registrare i dati principali dell’Azienda (la denominazione, il codice fiscale, l’indirizzo della sede legale, della sede operativa, ecc.) e tutti i riferimenti per la tempestiva comunicazione con il Fondo, in particolare i contatti del soggetto che a nome del consulente o del centro servizi curerà i rapporti con SAN.ARTI..

Completata la registrazione il sistema informatico invia, all’indirizzo di posta elettronica indicato, nome utente e password con le quali accedere alla propria area riservata.

Nel caso in cui non fosse possibile registrare un’azienda perché già presente nel database del Fondo o perché già precedentemente in delega ad un altro consulente/centro servizi, il nuovo consulente/centro servizi potrà richiedere al Fondo, con apposita modulistica, l’associazione dell’azienda al proprio profilo.

Attraverso la propria area riservata il consulente/centro servizi potrà accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Aziende assistite.

ART. 5 ADESIONE DELLE AZIENDE

Le Aziende possono registrarsi sul portale internet del Fondo direttamente o tramite chi gli fornisce il servizio di *“elaborazione paghe e contributi”*.

Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda per registrare i dati principali dell’azienda (la denominazione, il codice fiscale, la matricola INPS, l’indirizzo della sede legale, della sede operativa, recapiti telefonici, email, ecc..). Completata la registrazione, il sistema informatico invia, all’indirizzo di posta elettronica indicato, nome utente e password con le quali l’azienda può accedere alla propria area riservata.

L’azienda o il soggetto che l’assiste professionalmente sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda anagrafica e in particolare i riferimenti della persona deputata ai contatti con il Fondo.

Attraverso la propria area riservata l’azienda potrà accedere a tutte le informazioni relative alla sua regolarità contributiva.

ART. 6 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Registrata l’adesione dell’azienda l’iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica: avviene con il versamento del primo contributo al Fondo che deve essere effettuato tramite F24, codice “ART1”,

e l'invio all'INPS del file UNIEMENS. L'INPS, per mezzo di una società sua incaricata (Italia Previdenza – SISPI S.p.a.) trasmetterà a SAN.ARTI., per convenzione, i dati anagrafici dei lavoratori dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al Fondo che li importerà nel proprio sistema gestionale, formalizzando le loro iscrizioni.

Le istruzioni sulle procedure informatiche per la compilazione dei flussi UNIEMENS sono contenute nell'allegato denominato "Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS (individuale)", scaricabile dal sito www.inps.it.

I dati forniti al Fondo saranno trattati in conformità e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali: Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) come adeguato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

ART. 7 CONTRIBUZIONE

Il versamento della contribuzione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 2 del presente Regolamento e di seguito riportati è inderogabile al fine di garantire il rispetto integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori dipendenti:

- **CCNL Area Meccanica**
- **CCNL Area Chimica Ceramica**
- **CCNL Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere**
- **CCNL Area Alimentari e Panificazione**
- **CCNL Area Legno e lapidei**
- **CCNL Area Comunicazione**
- **CCNL Area Tessile Moda**
- **CCNL Area Pulizia**
- **CCNL dell'area TAC-PMI**
- **CCNL dell'area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49 dip.**
- **CCNL dell'area Logistica, Trasporto Merci e Spedizione**
- **CCNL Imprese Artigiane Noleggio bus con conducente**
- **CCNL Imprese Cinema Audiovisivo**

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra elencati prevedono l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

I versamenti si effettuano:

- per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che nel mese relativo al versamento non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
- per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensili. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della contribuzione INPS, tramite F24, codice "ART1" e compilazione dell'UNIEMENS.

Eventuali contribuzioni introdotte dalla contrattazione confederale o di categoria nazionale, regionale e/o territoriale, saranno regolate da specifica integrazione al presente Regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, anche attraverso addendi alla convenzione INPS.

7.1 CONTRIBUZIONE: LAVORATORI E LAVORATRICI ESCLUSI DAL VERSAMENTO AL FONDO

I versamenti non sono dovuti:

- per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi sono commesse
- Per i lavoratori a tempo determinato nei casi di contratti a termine instaurati per periodi di durata inferiore ai 12 mesi, anche se successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la durata dei 12 mesi
- Per i lavoratori e lavoratrici di età superiore a 74 anni e 6 mesi

A tali tipologie di lavoratori, esclusi dall'obbligo del versamento, non sono erogate prestazioni da parte del Fondo.

ART. 8 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in cui il rapporto di lavoro inizia se il lavoratore è in forza dal primo giorno di quel mese. Se il rapporto di lavoro inizia nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è instaurato il rapporto di lavoro.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ART. 9 ANOMALIE CONTRIBUTIVE – ERRATI/RITARDATI VERSAMENTI

È responsabilità delle aziende e dei soggetti che ne curano il servizio di "elaborazione paghe e contributi" l'attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva, accendendo alla sezione "lista versamenti" dalla propria area riservata.

Nel caso di corretta procedura di versamento degli importi tramite F24 e di comunicazione delle anagrafiche dei lavoratori dipendenti tramite flusso UNIEMENS, la rendicontazione delle posizioni contributive avviene automaticamente, attraverso il sistema informatico del Fondo.

Se le aziende o i consulenti/centri servizi rilevano un errore/anomalia nella contribuzione o nella trasmissione dell'UNIEMENS devono tempestivamente contattare, per via telematica, gli uffici del Fondo SAN.ARTI. segnalando l'errore attraverso la procedura informatica debiti/crediti, accessibile dall'area riservata dell'azienda/consulente, con le credenziali in proprio possesso.

Solo in seguito alla segnalazione correttamente effettuata attraverso la procedura debiti/crediti, la stessa verrà verificata ed eventualmente approvata dall'area contributi di SAN.ARTI. Dopo l'approvazione della segnalazione la posizione contributiva potrà essere regolarizzata.

Nel caso di versamento errato in difetto rispetto al dovuto che determini, per l'Azienda, la necessità di effettuare una integrazione contributiva, l'azienda o il consulente/centro servizi incaricato deve tempestivamente segnalare al Fondo l'anomalia attraverso la procedura debiti/crediti e selezionare la modalità prescelta per versare il dovuto (F24 o bonifico bancario). Dopo l'approvazione della segnalazione da parte dell'area contributi del Fondo e la contestuale assegnazione di un codice identificativo, viene inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'azienda o del consulente/centro servizi incaricato una notifica contenente il format di F24 o bonifico utile al versamento dell'importo dovuto. Solo successivamente al ricevimento, da parte del Fondo, dell'esatto importo dovuto la posizione contributiva viene regolarizzata.

I versamenti effettuati dalle aziende per sanare eventuali debiti che non siano stati precedentemente autorizzati tramite la procedura debiti/crediti e che non siano di conseguenza associati a determinati codici identificativi non sanano l'errato versamento.

Nel caso di versamento errato in eccesso rispetto al dovuto e dipendente da un'inversione, nel modello F24, dei codici contributivi ART1/DM10, l'azienda può chiedere, attraverso la modulistica predisposta dal Fondo, il rimborso delle quote erroneamente versate al netto di quanto dovuto al Fondo per la competenza corrente e di eventuali competenze a debito pregresse.

Nel caso di versamento errato che non rientra nella precedente casistica e che comporti una restituzione della somma eccedente, l'azienda o il consulente/centro servizi incaricato deve tempestivamente segnalare al Fondo l'anomalia attraverso la procedura debiti/crediti.

La restituzione della somma versata in eccesso è gestita prioritariamente attraverso la compensazione di eventuali competenze pregresse a debito e/o il trasferimento degli importi su competenze future rispetto alla corrente. Qualora non sia possibile procedere con la compensazione/trasferimento del credito, l'azienda può chiedere, attraverso la modulistica predisposta dal Fondo, il rimborso delle quote erroneamente versate (al netto di quanto dovuto al Fondo) solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 6 mesi a decorrere dal mese di competenza in cui insiste l'errato versamento. In entrambi i casi succitati è possibile procedere alla restituzione delle quote erroneamente versate solo se non sono già state utilizzate per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1° luglio 2013, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'azienda esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 7.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle aziende, a restituire alle stesse quota parte del versato in eccesso.

A tal fine il sistema informatico del Fondo effettua automaticamente le compensazioni nel sistema gestionale e le aziende visualizzeranno la quota parte del versato in eccesso nella sezione "lista versamenti" dalla loro area riservata garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'Azienda avesse ritardi/anomalie contributive è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso e alla regolarizzazione delle relative posizioni. Per ragioni tecniche il Fondo SAN.ARTI. garantisce la copertura assistenziale ai dipendenti interessati solo in relazione ai dodici mesi antecedenti a quello in corso.

L'Azienda è responsabile nei confronti del lavoratore dipendente per l'assenza di copertura derivante da morosità o anomalie contributive.

Il sistema informatico del Fondo rileva ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva delle aziende aderenti al Fondo e apre automaticamente, per ciascuna delle aziende interessate, un fascicolo di debito/anomalie contributive.

Successivamente all'apertura dei fascicoli sarà cura del Fondo allertare, attraverso specifiche comunicazioni, nel seguente ordine, i consulenti del lavoro, le aziende aderenti ed infine i lavoratori. Le lettere inviate prioritariamente ai consulenti del lavoro e alle aziende costituiscono un invito a sanare la posizione contributiva, prima dell'ultima comunicazione indirizzata ai lavoratori dipendenti iscritti.

ART. 10 ALTRI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

10.1 ISCRIZIONE FAMILIARI E TITOLARI

In forza dell'Accordo Interconfederale del 25 ottobre 2013, oltre ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane che applicano uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, possono volontariamente iscriversi al Fondo SAN.ARTI.:

- A. i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo SAN.ARTI. dalle aziende che applicano uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
- B. I familiari dei lavoratori dipendenti delle organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, confederali e categoriali firmatarie degli accordi costitutivi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art.2 del presente Regolamento, delle organizzazioni

loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché degli enti e strutture di loro emanazione, iscritti a SAN.ARTI. Sono compresi i familiari dei funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, iscritti a SAN.ARTI..

- C. Gli imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti.
- D. I soci delle imprese artigiane (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata unipersonale, società a responsabilità limitata pluripersonale, società cooperative, consorzi e società consortile);
- E. I collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori occasionali).
- F. I familiari di imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani iscritti.

Possono altresì, volontariamente, iscriversi al Fondo SAN.ARTI. i titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'articolo 2 del presente Regolamento purché abbiano iscritto a SAN.ARTI. i lavoratori dipendenti in forza.

ART. 11 FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare secondo quanto specificato di seguito.

Per familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende iscritte al Fondo si intendono i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia:

- il coniuge o il convivente
- i figli da 0 a 18 anni

È inoltre facoltativa l'iscrizione dei figli dai 18 anni compiuti e fino al compimento del 26° anno di età.

ART.12 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

12.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo dei familiari dei lavoratori dipendenti è volontaria e prevede l'adesione attraverso una procedura informatica dedicata ed accessibile dal sito internet del Fondo (www.sanarti.it).

Il lavoratore dipendente può iscrivere il proprio nucleo familiare alle seguenti condizioni:

- al momento della domanda d'iscrizione risulti rendicontata la sua posizione contributiva attraverso il regolare versamento del contributo da parte dell'azienda nel precedente anno solare oppure il lavoratore risulti regolarmente in copertura nel periodo di carenza successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

- sia iscritto l'intero nucleo familiare, così come definito all'art.11 del presente Regolamento.

Ai fini della validità dell'iscrizione del nucleo familiare, il coniuge/convivente e i figli da 0 a 18 anni devono risultare nello stato di famiglia del dipendente che sta perfezionando l'iscrizione.

E' altresì obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare limitatamente a soggetti sopra menzionati. Nel caso di figli di genitori separati o divorziati che, in quanto tali, potrebbero non figurare nello stato di famiglia del lavoratore capo nucleo familiare, l'iscrizione degli stessi è comunque consentita.

È prevista la possibilità di iscrivere i figli dai 18 anni compiuti fino ai 26 anni di età. In tal caso non è necessario che tali soggetti figurino nello stato di famiglia.

Possono essere esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i familiari dei lavoratori dipendenti già titolari di altre Assicurazioni/Fondo/Cassa/Ente di assistenza sanitaria integrativa. L'indicazione della Polizza assicurativa/Fondo/Cassa/Ente deve essere fornita al momento dell'iscrizione del nucleo familiare per giustificarne l'esclusione. Nel caso in cui un familiare non fosse più coperto da altre assicurazioni deve essere obbligatoriamente iscritto al Fondo SAN.ARTI., per garantire il rispetto del principio dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare.

Il lavoratore dipendente già iscritto a SAN.ARTI. utilizzando le credenziali (nome utente e password) ricevute dal Fondo, accede alla propria area riservata del portale del Fondo. Successivamente attraverso apposita funzione, procede alla compilazione della scheda anagrafica d'iscrizione dei familiari così come definiti dall'art.11 del presente Regolamento.

Al termine della procedura di compilazione delle schede è necessario sottoscrivere la pagina di autocertificazione contenente le informazioni inserite in fase di registrazione, in particolare:

- informazioni relative ai componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- informazioni relative a eventuali figli non risultanti dallo stato di famiglia (se presenti)
- informazioni relative a eventuali familiari coperti da altra assicurazione (se presenti).

Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, attraverso le modalità previste dalla legge, controlli a campione sui nuclei familiari iscritti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni autocertificate.

Qualora il familiare non rinnovi l'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per l'anno successivo, potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo soltanto trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultima iscrizione.

Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro del dipendente iscritto a SAN.ARTI. o cessi il versamento della contribuzione da parte dell'azienda decade automaticamente anche l'iscrizione del nucleo familiare (così come definito all'art. 12 del presente Regolamento), fermo restando il diritto a beneficiare delle prestazioni sanitarie integrative per l'intera annualità versata.

12.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica del familiare e l'autocertificazione delle informazioni inserite, consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua per ogni familiare, secondo lo schema di seguito riportato:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	0 – 18 ANNI	€ 110
B	18 ANNI (compiuti) -75 ANNI	€ 175

Ogni campagna volontari prevede una sola finestra d'iscrizione che si apre il 1° settembre e termina il 30 novembre di ogni anno.

Le prestazioni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre del successivo anno solare oppure dal 1° luglio del successivo anno solare al 30 giugno di quello a seguire, a seconda dell'anzianità d'iscrizione al Fondo degli iscritti volontari (ulteriori dettagli sulla decorrenza delle prestazioni saranno comunicati di volta in volta, a tutti i soggetti interessati, con specifiche circolari operative).

Il versamento della quota contributiva prevista può essere effettuato con carta di credito (circuito MasterCard – Visa), o con bollettino M.A.V. In quest'ultimo caso la procedura fornirà in automatico il modello/format del bollettino M.A.V. precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva.

Non appena il Fondo avrà acquisito il versamento della quota di contribuzione l'iscritto riceverà una email di conferma a fronte del buon esito del pagamento.

La quota di contribuzione annuale versata non è rimborsabile.

Dopo l'invio in copertura sanitaria è possibile scaricare l'attestazione di iscrizione al Fondo. L'attestazione di iscrizione dei componenti del nucleo familiare iscritto è reperibile nella sezione documenti dell'area riservata degli iscritti con profilo di dipendenti.

Il Fondo comunica ad ogni nuovo iscritto maggiorenne, tramite e-mail, nome utente e password con le quali accedere all'Area Riservata del Fondo per gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della copertura assicurativa, prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc.

Prima della chiusura della campagna di iscrizione annuale il lavoratore dipendente iscritto può rinnovare, entro e non oltre i termini previsti, l'iscrizione del proprio nucleo familiare con decorrenza delle prestazioni secondo quanto riportato dal presente paragrafo.

ART.13 IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COLLABORATORI DELL' IMPRENDITORE ARTIGIANO

- A. Per imprenditore artigiano si intende l'imprenditore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modifiche ovvero tenuto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio della Provincia di riferimento; i titolari di imprese artigiane, con o senza dipendenti.
- B. Per soci delle imprese artigiane si intendono i soci delle aziende costituite ed esercitate secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modifiche tenuti all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio della Provincia di riferimento in base a quanto previsto dall'articolo 11.
- C. Per collaboratori degli imprenditori artigiani si intendono i familiari coadiuvanti (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) ed i collaboratori occasionali.

ART.14 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, I SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

14.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo degli imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani è volontaria e può essere effettuata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it) con la procedura dedicata alle iscrizioni.

Qualora l'imprenditore artigiano abbia in forza personale dipendente, può procedere alla propria iscrizione al Fondo esclusivamente nel caso in cui siano stati iscritti a SAN.ARTI. i lavoratori dipendenti, in applicazione delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art.2 del presente Regolamento. L'iscrizione dei dipendenti in forza deve risultare attiva (nel sistema gestionale del Fondo) al momento della procedura d'iscrizione del titolare e comunque non può essere successiva ai termini d'iscrizione della campagna.

La medesima regola vale per i soci o i collaboratori di imprese artigiane con personale dipendente in forza.

Attraverso le procedure web l'imprenditore artigiano, il socio e il collaboratore procedono alla compilazione di una scheda anagrafica e registrano i propri dati principali.

All'atto della registrazione è obbligatorio indicare il numero d'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o numero REA.

Eseguita la registrazione ed il salvataggio dei propri dati anagrafici il sistema informativo del Fondo invia all'indirizzo di posta elettronica, inserito in fase di registrazione, nome utente e password

personali. Con le credenziali ricevute il Titolare-Socio-Collaboratore ha accesso alla propria area riservata del Fondo e può scegliere di perfezionare l'iscrizione al Fondo per sé (attraverso il versamento della quota contributiva annua prevista) e/o di registrare e iscrivere al Fondo anche i propri familiari (si veda art.16).

Il Titolare-Socio-Collaboratore procede quindi, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua (per sé stesso e per eventuali familiari registrati).

Qualora il Titolare-Socio-Collaboratore non rinnovi l'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per l'anno successivo potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo soltanto trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultima iscrizione.

14.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica dell'imprenditore artigiano, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani e l'autocertificazione delle informazioni inserite, consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua secondo lo schema di seguito riportato:

Età	Quota Contributiva ordinaria annua
18 ANNI (compiuti) - 75 ANNI	€ 295

Ogni campagna volontari prevede una sola finestra d'iscrizione che si apre il 1° settembre e termina il 30 novembre di ogni anno.

Le prestazioni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre del successivo anno solare oppure dal 1° luglio del successivo anno solare al 30 giugno di quello seguente, a seconda dell'anzianità d'iscrizione al Fondo degli iscritti volontari (ulteriori dettagli sulla decorrenza delle prestazioni saranno comunicati di volta in volta, a tutti i soggetti interessati, con specifiche circolari operative).

Il versamento della quota contributiva prevista potrà essere effettuato con carta di credito (circuito MasterCard – Visa) o con bollettino M.A.V. In quest'ultimo caso la procedura fornirà in automatico il modello/format del bollettino M.A.V. precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva da versare.

Non appena il Fondo avrà acquisito il versamento della quota di contribuzione l'iscritto riceverà una mail di conferma dell'iscrizione a fronte del buon esito del pagamento.

La quota di contribuzione annuale versata non è rimborsabile.

Dopo l'invio in copertura sanitaria sarà possibile scaricare l'attestazione di iscrizione al Fondo. L'attestazione di iscrizione è reperibile nella sezione documenti dell'area riservata degli iscritti con profilo di titolari/soci/collaboratori (per sé stessi e per l'eventuale nucleo familiare iscritto).

Con le credenziali (nome utente e password) ricevute in fase di registrazione è possibile accedere all'area riservata del Fondo per gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della

copertura assicurativa, prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc.

In previsione della scadenza della campagna l'iscritto può rinnovare entro e non oltre i termini previsti la propria iscrizione con decorrenza delle prestazioni secondo quanto riportato dal presente paragrafo.

ART. 15 FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO, DEI SOCI DELL'IMPRESA ARTIGIANA E DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare secondo quanto specificato di seguito.

Per familiari dell'imprenditore artigiano, dei soci dell'impresa artigiana, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, si intendono i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia:

- il coniuge o il convivente
- i figli da 0 a 18 anni

È inoltre facoltativa l'iscrizione dei figli dai 18 anni compiuti e fino al compimento del 26° anno di età.

ART.16 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, DEI SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI COLLABORATORI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

16.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo dei familiari degli imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano è volontaria e può essere effettuata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it) con la procedura dedicata alle iscrizioni.

L'iscrizione al Fondo dei familiari degli imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano è consentita esclusivamente nel caso in cui il titolare/socio/collaboratore perfezioni anche la propria iscrizione al Fondo, attraverso il pagamento della relativa quota.

Ai fini della validità dell'iscrizione del nucleo familiare, il coniuge/convivente e i figli da 0 a 18 anni devono risultare nello stato di famiglia dell'imprenditore, socio o collaboratore che sta perfezionando l'iscrizione.

E'altresì obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare limitatamente ai soggetti sopra menzionati. Nel caso di figli di genitori separati o divorziati che in quanto tali potrebbero non figurare nello stato di famiglia del capo nucleo familiare, l'iscrizione degli stessi è comunque consentita.

È prevista la possibilità di iscrivere i figli dai 18 anni compiuti fino ai 26 anni di età. In tal caso non è necessario che questi figurino nello stato di famiglia.

Possono altresì essere esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i familiari degli imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano già titolari di altre Assicurazioni, Fondo/Cassa/Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa. Nel caso in cui un familiare non fosse più coperto da altra assicurazione deve essere obbligatoriamente iscritto al Fondo SAN.ARTI. per garantire il rispetto del principio dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare.

L'imprenditore artigiano, i soci artigiani delle imprese artigiane, i collaboratori degli imprenditori artigiani contestualmente all'atto della propria iscrizione o successivamente, utilizzando le credenziali (nome utente e password) ricevute dal Fondo, procedono, attraverso la funzione informatica, alla compilazione della scheda anagrafica d'iscrizione dei familiari di cui all'art.15 del presente Regolamento.

Al termine della procedura di compilazione delle schede è necessario sottoscrivere la pagina di autocertificazione contenente le informazioni inserite in fase di registrazione, in particolare:

- informazioni relative ai componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia,
- informazioni relative a eventuali figli non risultanti dallo stato di famiglia (se presenti),
- informazioni relative a eventuali familiari coperti da altra assicurazione (se presenti).

Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, attraverso le modalità previste dalla legge, controlli a campione sui nuclei familiari iscritti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni autocertificate.

Qualora per il familiare non venga rinnovata l'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per l'anno successivo, si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultima iscrizione.

16.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica del familiare e l'autocertificazione delle informazioni inserite consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua per ogni familiare, secondo lo schema di seguito riportato:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	0 – 18 ANNI	€ 110
B	18 ANNI (compiuti) -75 ANNI	€ 175

Ogni campagna volontari prevede una sola finestra d'iscrizione che si apre il 1° settembre e termina il 30 novembre di ogni anno.

Le relative prestazioni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre del successivo anno solare oppure dal 1° luglio del successivo anno solare al 30 giugno di quello seguente, a seconda dell'anzianità

d'iscrizione al Fondo degli iscritti volontari (ulteriori dettagli sulla decorrenza delle prestazioni saranno comunicati di volta in volta, a tutti i soggetti interessati, con specifiche circolari operative).

Il versamento della quota contributiva prevista potrà essere effettuato con carta di credito (circuito MasterCard – Visa), o con bollettino M.A.V. In quest'ultimo caso la procedura fornirà in automatico il modello/format del bollettino M.A.V. precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva.

Non appena il Fondo avrà acquisito il versamento della quota di contribuzione l'iscritto riceverà una mail di conferma dell'iscrizione a fronte del buon esito del pagamento.

La quota di contribuzione annuale versata non è rimborsabile.

Dopo l'invio in copertura sanitaria sarà possibile scaricare l'attestazione di iscrizione al Fondo. L'attestazione di iscrizione è reperibile nella sezione documenti dell'area riservata degli iscritti con profilo di titolari/soci/collaboratori (per sé stessi e per l'eventuale nucleo familiare iscritto).

Il Fondo provvede a comunicare ad ogni nuovo iscritto maggiorenne, tramite e-mail, nome utente e password con le quali accedere all'Area Riservata del Fondo per gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della copertura assicurativa, prenotazioni/richesta delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc.

Nel corso della campagna annuale di iscrizione i soggetti di cui all'art. 15 del presente Regolamento potranno rinnovare entro e non oltre i termini previsti, l'iscrizione del proprio nucleo familiare con decorrenza delle prestazioni secondo quanto riportato nel presente paragrafo.

ART. 17 PRESTAZIONI

Ciascun iscritto ha diritto alle prestazioni previste dai Piani Sanitari in relazione alla contribuzione versata e stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dal Regolamento del Fondo.

L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva.

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l'iscritto è tempestivamente informato come previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

Ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente ha diritto a 6 mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Le prestazioni di assistenza sanitaria erogata e le procedure per richiederle sono comunicate, in forma sintetica, a ciascun lavoratore dipendente iscritto, entro cinque mesi dall'iscrizione, per posta ordinaria. Sono altresì fornite le credenziali utili ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Per tutti gli altri iscritti le prestazioni sono erogate secondo i termini previsti dall'art.12 (paragrafo 12.2), dall' art.14 (paragrafo 14.2) dall'art.16 (paragrafo 16.2).

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvi i sei mesi di cui al comma precedente.
3. Il decesso del dipendente
4. La mancata o ritardata contribuzione
5. Irregolarità o abusi

Per tutti gli altri iscritti sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 12.1 del presente Regolamento
3. Il decesso dell'iscritto
4. La cessazione dell'attività imprenditoriale
5. La mancata o ritardata contribuzione
6. Irregolarità o abusi

Per SAN.ARTI. l'area responsabile delle procedure operative descritte nel presente Regolamento è l'Area Contributi.

Sul sito è possibile scaricare, in forma estesa, procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, Nomenclatori delle prestazioni e Regolamento del Fondo.



SAN.ARTI.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato
web: www.sanarti.it mail: info@sanarti.it